



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

**Terza Sezione civile**

**Udienza pubblica dell' 11 novembre 2022**

**Ricorso R.G. 16620/19 n. 1 del Ruolo**

**Conclusioni del P.M. ex art. 23, comma 8-bis, decreto legge n. 137 del 2020,  
inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020**

**IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE**

***Letti gli atti;***

premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni

***osserva***

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza a fronte della questione posta dal terzo motivo del ricorso principale, con cui si censura la decisione della corte territoriale che, in assenza di specifica domanda, ha riconosciuto anche gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni.

Sull'argomento, l'orientamento nettamente prevalente è nel senso che tali interessi rappresentano una componente del danno e quindi devono essere riconosciuti d'ufficio a meno che non siano espressamente esclusi (vedi in particolare Cass.

2745/97, Cass. 13666/03, Cass. 2093/09, Cass. 26374/14, Cass. 4028/17, Cass. 24468/20 e Cass. 39376/21). Tuttavia, non mancano pronunzie secondo le quali essi costituiscono oggetto di autonoma domanda, tanto che se non richiesti in appello devono intendersi rinunciati ex art. 346 c.p.c. (Cass. 16128/09). Inoltre, la giurisprudenza che sostiene la necessità che essi siano allegati e provati (Cass. 15823/05, Cass. 3173/16 e Cass. 8564/18; cfr. anche Cass. 15604/14) sembra sottintendere l'onere di una specifica domanda al riguardo, posto che soprattutto l'onere di allegazione presuppone la proposizione di una domanda, non giustificandosi l'esistenza di un onere di allegazione se non rispetto ad una pretesa che si avanza.

Ciò posto, è indubbio che una domanda generica di risarcimento dei danni debba intendersi comprensiva di tutte le voci di danno legate all'evento dannoso, patrimoniali e non; in tal senso depone anche l'esigenza di una liquidazione di tutti i danni fatta in un unico giudizio (vedi su tale ultimo punto Cass. 15823/05).

Tuttavia, gli interessi in aggiunta alla somma liquidata all'attualità a titolo di risarcimento danni costituiscono una componente di danno diversa, perché essi non ristorano il danno legato alla lesione dei beni della vita attinti dall'evento lesivo, ma ristorano il pregiudizio del mancato godimento immediato del controvalore monetario del bene perduto o lesa a causa del fatto lesivo. Si rinvia in proposito al noto arresto delle Sezioni Unite del 1995, che proprio in questi termini costruiscono il diritto alla corresponsione di tali interessi in materia di risarcimento del danno (Cass. SU 1712/95).

E' opportuno riportare alcuni passaggi di questa nota sentenza.

In essa, è vero che si esclude la possibilità di applicare direttamente la nozione di interessi compensativi di cui all'art. 1499 c.c., in quanto *"nell'ambito dell'art. 1499 c.c. .... si valuta la cosa che è oggetto della vendita, e cioè si ha riguardo all'appropriazione dei frutti e proventi da parte del compratore che non ha ancora pagato il prezzo ed al corrispondente depauperamento a carico di chi non ha ricevuto ancora il prezzo, pur avendo consegnato la cosa, il che genera appunto l'obbligazione degli interessi"*,

*(Cass.23 marzo 1991 n. 3184)”, mentre nel caso del risarcimento del danno “... la cosa potrebbe essere distrutta (si veda il caso di specie) e quindi i suoi proventi potrebbero non entrare nel patrimonio del danneggiante”. Tuttavia, dopo tale premessa, si afferma che “si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro; somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità. L'art. 1219 comma 2 n. 1, che regola la mora ex re nelle obbligazioni da fatto illecito rende avvertiti che il suddetto ritardo va "compensato", così come viene risarcito il danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie (ai sensi dell'art. 1224, che in questa materia non può applicarsi, senza peraltro precludere la ricerca di meccanismi analoghi di reintegrazione del danno da ritardo). L'equivalente pecuniario (nei debiti di valore) soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene, se fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente. ...*

*Ed ancora, più sotto: “... Il fatto illecito obbliga, in modo unitario, al risarcimento del danno, che è dovuto dal momento del fatto stesso (art. 1219 comma 2 n. 1 coc.), nel senso che l'autore di esso è in mora (non essendo sancita la regola "in illiquidis non fit mora"); e, tuttavia, non è applicabile l'art.1224 c.c., e cioè dalla situazione di mora non scaturisce il diritto agli interessi legali moratori, come avviene per le obbligazioni originariamente pecuniarie. Si deve fare ricorso ai criteri dettati dall'art. 2056 e quindi il debitore in mora deve risarcire il danno subito dal creditore per il ritardo col quale ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224 primo comma), ma di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi (secondo comma dell'art. 2056). .....”.*

Ed ancora: *“Pertanto, nel caso di risarcimento per equivalente, e cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale, ma che - una volta fissato - non è suscettibile di rivalutazione, perché fin dall'origine essi costituiscono una somma di denaro, e cioè un debito di valuta (Cass. n. 1423-77)”*.

Insomma, secondo le Sezioni Unite: - gli interessi spettanti in caso di risarcimento danni, pur se non sono i compensativi di cui all'art. 1499 c.c., rispondono alla medesima logica, appunto compensativa; - siamo sempre nel campo di operatività dell'art. 1224 c.c., perché si è sempre in presenza di mora del debitore, che è mora *ex re* ai sensi dell'art. 1219 n. 1 c.c., con la sola differenza che in difetto di liquidità non opera la quantificazione forfettaria degli interessi moratori *ex art. 1224 comma 1 c.c.*, bensì la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c.; - gli interessi liquidati a titolo di danno per il mancato tempestivo godimento della somma di denaro sostitutiva del bene perduto o danneggiato costituiscono un debito di valuta, perché già in origine sono una somma di denaro.

Se così è, non si comprende davvero perché, mentre gli interessi moratori, corrispettivi o compensativi legati ad obbligazioni pecuniarie possono essere riconosciuti solo in presenza di apposita e specifica domanda, per gli interessi spettanti in materia di risarcimento del danno la regola della domanda non debba valere (fanno espressamente questo distinguo, ad esempio, Cass. 36659/21, Cass. 18292/16 e Cass. 4423/04). Anche in questo secondo caso, infatti, si è in presenza di interessi rientranti nella logica compensativa dell'art. 1499 c.c. e rapportati alle regole della mora di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c., interessi aventi natura di debito di valuta e quindi di natura diversa dal debito di valore sul quale vengono calcolati.

Ma poi, se è pacifico che tale voce di danno vada allegata e provata (in tal senso, vedi sempre Cass. SU 1712/95, oltre alla sopra citata successiva giurisprudenza delle sezioni semplici), per le ragioni esposte diventa impensabile che si tratti di una voce di danno liquidabile anche d'ufficio: la logica del sistema, e delle cose, sembra disconoscere la possibilità che l'onere di allegazione prescindano da una domanda avanzata sul punto, perché, come detto, tale onere ha un senso e si giustifica solo se vi è una domanda da supportare.

Se un soggetto, come avvenuto nella specie (il ricorso riporta le conclusioni delle parti attrici), invoca il ristoro dei danni subiti indicando le singole poste risarcitorie spettanti per danno patrimoniale, danno morale ed esistenziale, senza chiedere gli interessi in aggiunta a tali somme, non si può essere più realisti del re e ritenere che tali interessi rientrino nella domanda complessiva: il danno da mancato godimento tempestivo dell'equivalente monetario del bene perduto o danneggiato costituisce, per quanto detto sopra, una componente di danno autonoma e diversa, distinta dal danno principale, componente che, per questa autonomia e diversità, la parte deve chiedere. E che se non chiede non le deve essere riconosciuta d'ufficio.

Da qui la violazione dell'art. 112 c.p.c., come appunto censurato dal Consorzio nel terzo motivo del ricorso principale, pertanto da accogliere.

Si tratta, però, di una conclusione che, come evidenziato, si pone in contrasto col dominante indirizzo giurisprudenziale, peraltro trasversale a tutte le sezioni che si occupano di risarcimento danno (ad esempio, Cass. 4028/17 e 18243/15 sono pronunzie della I Sezione, Cass. 39376/21 e 18292/16 della II Sezione, Cass. 24468/20 e 26374/14 della III Sezione). E l'argomento, oltre ad avere rilevanti e complesse implicazioni giuridiche, è anche di grande impatto pratico, con potenziali risvolti in numerose controversie. Paiono quindi ravvisabili i presupposti di cui all'art. 374 comma 2 c.p.c. per la rimessione alle Sezioni Unite.

Resta ferma la conclusione sul merito del terzo motivo nell'ipotesi in cui il collegio ritenesse di non investire le Sezioni Unite.

Nella stessa ottica, si formulano le conclusioni con riguardo alle altre censure del ricorso principale nonché con riguardo al ricorso incidentale dei danneggiati.

Gli altri motivi del ricorso principale ad avviso di questo Ufficio vanno respinti.

Col primo motivo si deduce una violazione falsa applicazione di legge per non avere considerato la colpa esclusiva dei due fratelli vittime dell'evento mortale. Ora, la corte territoriale ha accertato in concreto la responsabilità omissiva del direttore tecnico e la conseguenziale responsabilità del Consorzio ex art. 2049 c.c., valutando in particolare *“l'inadeguatezza dell'impianto e l'assenza di segnalazione di pericolo per la presenza di elettricità e di acqua molto fredda”* ed operando poi il giudizio *“controfattuale”* tipico dell'accertamento del nesso di causale in materia di responsabilità omissiva, con la conclusione che *“ove le indicate cautela fossero state adottate e la condotta impeditiva fosse stata efficace i due fratelli ZZ sarebbero stati dissuasi dallo scendere in acqua e addirittura non avrebbero potuto raggiungere il luogo nel quale invece si immersero”*.

Pertanto, la censura del Consorzio si risolve in un'inammissibile critica all'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, mentre nessuna violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 ult. comma c.c. ovvero dei principi in materia di accertamento di nesso causale appare configurabile.

Col secondo motivo si contesta la *“personalizzazione”* del danno compiuta dalla corte territoriale in accoglimento del quarto motivo dell'appello incidentale, ma, premesso che in favore della XX non vi è stato alcun incremento rispetto a quanto liquidato in primo grado, per gli altri tre appellanti incidentali sono stati calcolati importi che rientrano nella forbice di liquidazione prevista dalle tabelle di Milano e sono di gran lunga inferiori alla soglia massima. E' noto che quando si rientra in questa forbice siamo in presenza di una liquidazione equitativa rimessa alla discrezionalità del

giudicante e criticabile solo se non motivata, cosa non accaduta nel caso in esame, visto che la corte territoriale ha specificamente indicato le ragioni sottese alla liquidazione operata (vedi pagg. 16-17 della sentenza).

Integralmente da respingere è, invece, il ricorso incidentale avanzato dai danneggiati.

Col primo motivo si contesta l'accertamento del concorso di colpa delle vittime del sinistro, accertamento che è di fatto e si fonda sulla valutazione della condotta, ritenuta negligente, dei due poveri fratelli ZZ. La censura, oltretutto, si incentra sull'assunto che una volta affermata, anche in sede penale, la responsabilità del dipendente per l'evento mortale il Consorzio datore di lavoro doveva essere automaticamente condannato al risarcimento. Questo è indubbio, ma è altrettanto indubbio che l'accertamento della responsabilità del danneggiante non preclude la verifica dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato.

Il secondo motivo riguarda la misura del danno non patrimoniale liquidato. In modo speculare valgono qui i rilievi formulati con riferimento al secondo motivo del ricorso principale.

Col terzo motivo si deduce un contrasto tra motivazione e dispositivo che non c'è, perché la corte territoriale operando una rivalutazione di tutti gli elementi del caso concreto ha confermato la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata in primo grado per la XX (€ 200.000,00). In nessun punto la corte territoriale riconosce alla XX il diritto ad un maggiore risarcimento, che poi non liquida nel dispositivo. La rivalutazione di tutti gli elementi del caso concreto ("*... età delle vittime e dei congiunti, ... relazioni di convivenza, .... plurioffensività dell'illecito, ... presenza di numerosi altri congiunti, conviventi e non ..*") è servita per incrementare la posta risarcitoria in favore di YY e ZZ, aumentata da € 50.000,00 ad € 60.000,00 ciascuno, e per quantificare in € 340.000 il danno non patrimoniale subito da UU.

Il rappresentante della Procura generale

Per queste ragioni

chiede in via principale che la Corte rimetta alle Sezioni Unite la decisione sul terzo motivo del ricorso principale; in subordine, chiede che la Corte accolga il terzo motivo del ricorso principale e respinga gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale.

Roma, 24 ottobre 2022

Il sostituto procuratore generale

Alessandro Pepe